

Versione anonimizzata

Traduzione

C-501/23 – 1

Causa C-501/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

7 agosto 2023

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data della decisione di rinvio:

29 giugno 2023

Debitore e ricorrente per impugnazione:

DL

Creditore e resistente nel giudizio di impugnazione:

Land Berlin

BUNDESGERICHTSHOF

ORDINANZA

[OMISSIS]

del

29 giugno 2023

nel procedimento per apertura della procedura di insolvenza
sul patrimonio di DL, [OMISSIS] Berlino,

debitore e ricorrente per impugnazione,

[OMISSIS]

altra parte nel procedimento:

Land Berlin [Stato-Regione di Berlino], rappresentato dal Finanzamt Wilmersdorf [Ufficio delle Entrate di Wilmersdorf], [OMISSIS] Berlino,

creditore e resistente nel giudizio di impugnazione

La IX^a Sezione civile del Bundesgerichtshof [Corte federale di giustizia]
[OMISSIS]

in data 29 giugno 2023

ha deliberato quanto segue:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. Si sottopongono alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), e terzo comma, TFUE:
 - 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (in prosieguo: il «regolamento UE sulle procedure di insolvenza»), debba essere interpretato nel senso che il luogo di operazioni di una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente costituisce una dipendenza anche quando l'attività svolta non presuppone alcun impiego di risorse umane e di beni patrimoniali.
 - 2) In caso di risposta negativa alla questione 1): se l'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una persona fisica che svolge un'attività imprenditoriale o professionale indipendente non gestisca alcuna dipendenza nel senso di cui all'articolo 2, punto 10, di detto regolamento, si presume fino a prova contraria che il centro dei suoi interessi principali sia il luogo nel quale viene esercitata l'attività imprenditoriale o professionale indipendente.
 - 3) In caso di risposta negativa alla questione 2): se l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una persona fisica esercente un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, la quale non gestisca alcuna dipendenza nel senso di cui all'articolo 2, punto 10, del medesimo regolamento, si presume fino a prova contraria, in conformità all'articolo 3,

paragrafo 1, quarto comma, prima frase, di detto regolamento, che il centro degli interessi principali di tale persona sia il luogo in cui essa ha la propria residenza abituale.

DOCUMENTO DI LAVORO

Motivazione:

I.

- 1 Il 18 agosto 2020, l'altra parte nel presente procedimento ha chiesto l'apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del debitore. Al momento della presentazione della domanda, il debitore aveva residenze a Berlino, Monaco, Los Angeles e nell'isola francese dei Caraibi di Saint-Barthélemy. Egli era presidente del consiglio di vigilanza della Landbell AG, una società per azioni di diritto tedesco con sede a Mainz. Il suo patrimonio consisteva in fondi bancari disponibili a Monaco nonché in partecipazioni in società di diritto monegasco, le quali detenevano fondi bancari, un deposito titoli e partecipazioni societarie in Germania.
- 2 Con ordinanza del 27 luglio 2021, l'Amtsgericht [Tribunale circoscrizionale] adito ha dichiarato la domanda irricevibile per difetto di competenza territoriale. A seguito di ricorso immediato proposto dal creditore, il Landgericht [Tribunale del Land] ha annullato tale ordinanza in data 29 giugno 2022 ed ha rinviato la causa all'Amtsgericht. Esso ha considerato che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel luogo nel quale costui svolge la propria attività indipendente di presidente di un consiglio di vigilanza. Il debitore mette in dubbio la competenza internazionale dei giudici tedeschi. Con il suo ricorso di impugnazione per motivi di diritto, dichiarato ammissibile dal Landgericht, egli mira a ottenere l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rigetto del ricorso immediato del creditore.

II.

- 3 Prima della decisione sul ricorso di impugnazione proposto, il procedimento deve essere sospeso e occorre sollecitare una decisione pregiudiziale della Corte di giustizia europea in merito alle questioni formulate nel dispositivo della presente ordinanza [articolo 267, primo comma, lettera b), e terzo comma, TFUE].
- 4 1. La competenza internazionale dei giudici tedeschi deve essere valutata alla luce dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza. In presenza di collegamenti transfrontalieri, la norma suddetta si applica indipendentemente dal fatto che siano coinvolti Stati membri oppure Stati terzi (v. BGH, ordinanza dell'8 dicembre 2022 – IX ZB 72/19, WM 2023, 278, punti 19 e segg.; CGUE, sentenza del 16 gennaio 2014, C-328/12, ECLI:EU:C:2014:6, punti 17 e segg., e 29). Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e

riconoscibile dai terzi. Nel caso di una persona fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, si presume fino a prova contraria, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza, che il centro dei suoi interessi principali sia il luogo in cui si trova la sua sede principale di attività. Per tutte le altre persone fisiche, si presume fino a prova contraria, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, prima frase, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale.

- 5 2. Il Landgericht ha ritenuto che il debitore, nel momento rilevante della presentazione della domanda, esercitasse un'attività professionale o imprenditoriale indipendente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, prima frase, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza. Questo collegio assume tale statuizione quale presupposto per le considerazioni che seguono. La nozione di attività professionale o imprenditoriale indipendente deve essere interpretata in modo autonomo a livello del diritto dell'Unione. Un'attività indipendente si contraddistingue per il fatto che la persona interessata esercita le proprie attività in proprio nome, per proprio conto e sotto la propria responsabilità e che essa sopporta il rischio economico correlato con l'esercizio di tali attività. Essa agisce per proprio conto e sotto la propria responsabilità, disciplina liberamente le modalità di esercizio del proprio lavoro e fa propri i corrispettivi che rappresentano il suo reddito (v. CGUE, sentenza del 13 giugno 2019, C-420/18, ECLI:EU:C:2019:490, punto 39). In base alle attuali circostanze di fatto e allo stato attuale della controversia, detti presupposti sono soddisfatti. Il debitore era presidente del consiglio di vigilanza di una società per azioni di diritto tedesco. In base al diritto tedesco, il consiglio di vigilanza non è vincolato, nei rapporti con gli organi di amministrazione della società per azioni, ad istruzioni di alcun tipo (v. articolo 111 dell'AktG [legge sulle società per azioni]). Secondo gli accertamenti del Landgericht, è possibile anche che il debitore abbia accettato un'alea riguardo alla percezione dei propri compensi (v., in proposito, Bundesfinanzhof (BFH) [Corte suprema tributaria], in BFHE 267, 189).
- 6 3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza, nel caso di una persona fisica che svolge un'attività imprenditoriale o professionale indipendente si presume che il centro dei suoi interessi principali sia il luogo in cui si trova la sua sede principale di attività. «Sede di attività» [«dipendenza»] nel senso di cui al regolamento UE sulle procedure di insolvenza è, a norma dell'articolo 2, punto 10, di quest'ultimo, il luogo di operazioni in cui il debitore esercita, in maniera non transitoria, un'attività economica con risorse umane e beni patrimoniali.
- 7 Il Landgericht ha constatato che il debitore, nell'ambito della sua attività indipendente quale presidente del consiglio di vigilanza di una società per azioni tedesca, non ha utilizzato risorse umane o beni patrimoniali, né in Germania né in un altro luogo. Pertanto, detto giudice non ha applicato la presunzione di cui

all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza. Tale statuizione non reggerebbe ad un vaglio in punto di diritto nel caso in cui una «sede di attività» [«dipendenza»] nel senso di cui al suddetto regolamento europeo non presupponesse necessariamente per una persona fisica l'impiego di risorse umane e beni patrimoniali. In tal caso, l'attività indipendente in Germania fonderebbe la presunzione semplice secondo cui il centro degli interessi principali del debitore si trova nel territorio tedesco. Questo collegio parte dal presupposto che, se così fosse, bisognerebbe soltanto verificare se il debitore abbia allegato circostanze e fornito prove sufficienti per confutare la presunzione. Il Landgericht dovrebbe a questo punto procedere a tali accertamenti in precedenza non effettuati.

- 8 4. In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale – ossia qualora occorra partire dal presupposto che il debitore, nell'ambito della sua attività indipendente, non gestisce alcuna «sede di attività» [«dipendenza»] ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza – si pone l'ulteriore questione se il luogo nel quale viene esercitata l'attività indipendente possa presumersi essere fino a prova contraria, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza, il centro degli interessi principali del debitore. Ai sensi del considerando 28 di detto regolamento, nello stabilire se il centro degli interessi principali del debitore sia riconoscibile dai terzi, si dovrebbe prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi. L'attività indipendente del debitore quale presidente del consiglio di vigilanza era riconoscibile dall'esterno. Per contro, spesso per i creditori non è possibile identificare il luogo in cui viene gestito il patrimonio privato. Nel caso in cui la seconda questione pregiudiziale dovesse essere risolta in senso affermativo, si presumerebbe anche in questo caso fino a prova contraria che il centro degli interessi principali del debitore si trova in Germania, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza. Anche in questo caso, il Landgericht dovrebbe a questo punto occuparsi della questione, prima non affrontata, della prova contraria alla presunzione.
- 9 5. Nel caso in cui non dovesse venire in applicazione la presunzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza, in quanto le questioni pregiudiziali 1) e 2) devono essere risolte in senso negativo, si pone da ultimo la questione se a questo punto intervenga la presunzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, prima frase, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza, vale a dire se una persona fisica, la quale per la propria attività imprenditoriale o professionale indipendente non gestisca alcuna sede di attività nel senso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, prima frase, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza, rientri nella nozione di «le altre persone fisiche» di cui alla disposizione sopra menzionata. A favore della correttezza di un'interpretazione in tal senso depone la circostanza che il terzo e il quarto comma dell'articolo 3,

paragrafo 1, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza disciplinano, per motivi di certezza del diritto, in riferimento a qualsiasi persona fisica, una presunzione che opera un rinvio al centro degli interessi principali di tale persona e dunque alla competenza internazionale di uno Stato membro ad aprire una procedura di insolvenza. Tra il terzo comma e il quarto comma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza potrebbe sussistere un rapporto verticale tale per cui una competenza internazionale relativamente alle persone fisiche deve essere verificata, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento, soltanto qualora non siano soddisfatti i presupposti delle altre disposizioni.

- 10 Il Landgericht non ha tenuto in alcuna considerazione la presunzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, prima frase, del regolamento UE sulle procedure di insolvenza ed ha invece applicato l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del medesimo regolamento. Qualora rilevasse la presunzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, prima frase, del suddetto regolamento, occorrerebbe anzitutto accertare la residenza abituale del debitore al momento della presentazione della domanda. Bisognerebbe poi verificare se eventuali circostanze di fatto ancora da accertare consentano di concludere per un superamento della presunzione. Anche in questo caso, l'ordinanza del Landgericht non reggerebbe al vaglio.

[OMISSIS]

[OMISSIS]

[OMISSIS]

[OMISSIS]

[OMISSIS]

Giudici dei gradi precedenti:

AG Charlottenburg, decisione del 27.07.2021 – 36b IE 3743/20 –
 LG Berlin, decisione del 29.06.2022 – 84 T 183/21 –

[OMISSIS]

[OMISSIS]

[OMISSIS]